



COMUNICATO UFFICIALE N.3

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 2 Marzo 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/S.S.D. ARL ARZACHENA ACADEMY CS

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Gaetano UNGARO del 20/09/2021 (inviato a mezzo raccomandata a.r. il 13.10.2021 alla società SSD ARL Arzachena Academy C.S. con il quale, dato atto: a) della sottoscrizione per la stagione sportiva 2020-2021 di un accordo economico con la citata società, ai sensi dell'art. 94ter, punto 6, N.O.I.F. che prevedeva il compenso globale lordo di € 30.658,28 a decorrere dalla data del 17.08.2020; b) dell'avvenuto pagamento della sola somma di € 26.332,00; chiedeva alla C.A.E. che la società fosse condannata al pagamento della somma di € 4.362,28

PRESO ATTO

Che la raccomandata inviata all'indirizzo della società SSD a.r.l. Arzachena Academy C.S. c/o Stato Biagio Pirina – via Pasquale Demuro 15 è stata restituita al mittente in data 15.11.2021 con l'indicazione :” Al mittente per compiuta giacenza”;

Che la società SSD a.r.l. Arzachena Academy C.S non si costituiva nei termini di cui all'art. 25 bis c.5 del Regolamento della L.N.D. ed inviava a mezzo pec in data 21.02.2022 ed in data 24.02.2022 memorie difensive con le quali chiedeva di essere rimessa nei termini per la costituzione in applicazione dell'art. 294 c.p.c. tenuto conto che la mancata costituzione della società nei termini previsti dai vigenti regolamenti non era imputabile alla stessa avendo il ricorrente calciatore inviato la raccomandata alla società indirizzandola alla “ Via Demuro 15” in luogo di quello corretto, come si evince dalla visura della società “ Via Demuro 15-41” e , nel merito, produceva una serie di documenti attestante i pagamenti effettuati

Che in data 23.02.2022 il difensore del calciatore, inviava alla CAE ed alla società memoria con la quale rappresentava la tardività delle memorie difensive e, pertanto, chiedeva che venissero dichiarate nulle e/o inammissibili e confermava le richieste avanzate nel ricorso introduttivo.

VALUTATI

il ricorso nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all'udienza del 02.03.2022 attraverso il proprio legale rappresentante, e dato atto dell'assenza della società SSD ARL Arzachena Academy C.S, ritualmente avvisata

OSSERVA

Non ricorrono nel caso in esame le ragioni per la rimessione nei termini, in applicazione dell'articolo 294 c.p.c., così come richiesto dalla società SSD a.r.l. Arzachena Academy C.S. Sul punto si osserva che è pur vero che l'indirizzo indicato sulla raccomandata inviata alla società non è del tutto completo avendo specificato il solo numero civico "15" mancando l'ulteriore numero civico "41" di via Demuro di Arzachena, come si evince dalla visura della società e dallo stesso Accordo Economico allegato dal ricorrente, ma è pur vero che all'indirizzo di via Demuro n. 15, pur indicato dalla società, la raccomandata è stata recapitata, non avendo il postino indicato sulla raccomandata "indirizzo inesatto", "indirizzo inesistente", "indirizzo insufficiente". Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 294 c.p.c. che consente al giudicante la remissione in termini quando la costituzione è stata impedita da causa non imputabile al contumace.

Non essendo intervenuta la costituzione nei termini di cui all'art. 25 bis , punto 6, N.O.I.F., si dichiara la contumacia della società con la conseguenza che le memorie e gli atti inviati dalla società a mezzo PEC alla C.A.E. non possono essere utilizzati ai fini della decisione.

Il calciatore nel ricorso rappresenta di aver sottoscritto l'accordo economico per la stagione calcistica 2020/2021 per un importo lordo di € 30.658,28 e di aver ricevuto dalla società la somma di € 26.332,00, non specificando, però, quanto introitato in relazione a ciascun anno fiscale. Come è noto, i calciatori dilettanti sono sottoposti ad un particolare regime fiscale: sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000 euro non è prevista alcuna forma di imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Per i redditi eccedenti e sino ai 20.658,28 euro è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Avendo il calciatore rappresentato nel ricorso di aver percepito- al netto- la somma di € 26.332,00, a fronte di un accordo economico che prevedeva al lordo la somma di € 30.658,28, e, non avendo specificato quanto ricevuto in ciascun anno fiscale, considerata la ritenuta di imposta del 23% e le addizionali comunali e regionali sulla somma di € 20.658,28, il calciatore ha titolo al pagamento dalla società SSD a.r.l. Arzachena Academy C.S. al netto della somma di € 25.157,89.

Alla luce della documentazione esaminata, la C.A.E. ritiene, pertanto, infondato il ricorso avendo il calciatore già percepito dalla società, al netto, così come indicato in ricorso, la somma dovuta in virtù dell'accordo economico sottoscritto in data 17.08.2020

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo IMPROTA/ASD REAL AVERSA 1925

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 24 dicembre 2021, il calciatore Giancarlo IMPROTA, nato a Napoli il 15 aprile 1987, tramite il suo Legale ha esposto che :

per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la società Real Aversa 1925 ASD, con un accordo economico pari ad euro 20.500,00, con durata dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 ; dalla Società ha ricevuto complessivi euro 4.500,00 suddivisi in due bonifici, rispettivamente di euro 1.500,00 e di euro 500,00, e due *tranche* in contanti, rispettivamente di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 ;

risulta creditore verso la Società di euro 16.000,00;

ed ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 16.000,00, oltre interessi, spese e competenze legali.

Il 21 gennaio 2022 si è regolarmente costituita in giudizio la Società Real Aversa 1925 ASD, matricola n. 952836, producendo una memoria a firma del proprio avvocato.

In detta memoria, la Società ha ricordato come il calciatore avesse già presentato alla CAE un ricorso di pari oggetto, il quale a novembre 2021 è stato dichiarato inammissibile ed ha sostenuto che un ricorso dichiarato inammissibile non possa essere riproposto, e questo a differenza del ricorso dichiarato improcedibile, perché la dichiarazione di inammissibilità sancisce il principio di consumazione degli atti e quindi del ricorso.

La Società, poi, spostando l'attenzione verso il quantum richiesto dal calciatore, ha richiamato – chiedendone l'applicazione - il protocollo sottoscritto fra la LND e l'AIC il 25 settembre 2020, che impone il limite dell'80 % della somma netta pattuita nel contratto, giungendo quindi ad ammettere un credito del calciatore pari a euro 11.900,00 (80 % di euro 20.500,00, ossia euro 16.400,00 sottratto quanto già riconosciuto, e cioè euro 4.500,00). Altresì la società ha assunto che il calciatore potesse ricevere euro 6.000,00 dall'ente Sport e Salute, e che anche questa somma vada detratta dal totale dovuto al calciatore.

Quindi, a parere della Società, il credito del Sig. Improta per il ricorso di cui è causa deve essere ricalcolato in complessivi euro 5.900,00 (80 % di euro 20.500,00, ossia euro 16.400,00 sottratto quanto già riconosciuto dalla Società e quindi euro 4.500,00, sottratti ulteriori euro 6.000,00 erogati da Sport e Salute).

Infine per quanto concerne la memoria di costituzione, spostando l'attenzione su presunte violazioni contrattuali, la Società ha fatto presente che il calciatore a febbraio 2021 ha subito un infortunio tale da costringerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico e, nonostante le convocazioni, non ha partecipato alle partite ed agli allenamenti.

A parere della società, la natura dell'accordo economico è sostanzialmente quella di rimborso spese per una serie di attività che il calciatore è chiamato a svolgere durante il periodo di tesseramento. Continua la società che il sig. Improta, successivamente all'infortunio, non ha in nessuna maniera supportato spese, né di trasporto né di altra natura, stante la prorogata assenza agli allenamenti e alle gare ufficiali, fatto che da sé non giustifica l'esborso richiesto con il ricorso. A riprova di quanto sopra, la Società chiede di escutere quali testimoni il sig. De Stefano, allenatore della società nella stagione 2020/21, ed il Dott. Buono, Direttore Generale della società sempre nella stagione 2020/21.

La Società conclude la memoria chiedendo alla CAE : di ammettere la prova per testi di detti soggetti ; in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ; in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della vertenza per l'abnorme errore di calcolo.

Con memoria del 17 febbraio 2022 ritualmente notificata, il calciatore, sempre per il tramite dell'avvocato Aita, contesta il contenuto della memoria di costituzione della Società.

Il calciatore osserva che, in tema di riproposizione del ricorso, esso è stato dichiarato inammissibile solamente a causa di un cambio della PEC della Società comunicato nelle more del giudizio, e quindi per mancata integrità del contraddittorio. Per questo motivo, il ricorso va dichiarato perfettamente ammissibile perché riproposto entro la fine della stagione successiva a quella cui si riferiscono le pretese.

Il calciatore osserva altresì, producendo idonea documentazione, di non aver beneficiato di alcuna indennità, essendo titolare di partita IVA ed iscritto all'INPS – gestione commercianti - dal 20 maggio 2020 con codice 21537830WC, che non rientra fra quelli per i quali sono riconosciuti contributi statali o indennità governative.

In merito al protocollo, il calciatore fa presente che non è possibile applicarlo in quanto questo disciplina esclusivamente la stagione 2019-2020.

Nel merito dei presunti inadempimenti, il calciatore fa presente che anche infortunato ha continuato la sua attività sportiva e la riabilitazione con la società dopo l'intervento chirurgico.

Infine il calciatore si oppone alla prova per testi, trattandosi di fatti mai contestati dalla Società.

Con memoria inviata per PEC il 23 febbraio 2022 – agli atti non si rileva la consegna della stessa – la società propone ulteriori scritti difensivi, contestando quanto assunto dal calciatore nella memoria del 17 febbraio.

La Società in buona sostanza in questa memoria :

sostiene che non c'è stato alcun cambio di PEC, essendo questa stata sostituita già a gennaio 2021. Per questo specifico aspetto, fin da ora si osserva che il cambio della PEC risale a gennaio 2021, ma al momento della proposizione del primo ricorso gli archivi non erano ancora stati aggiornati ; insiste che, avendo il calciatore ricevuto le indennità previste quale imprenditore, e non avendo partecipato se non all'ultima giornata di campionato per sua stessa ammissione, queste somme vadano scorporate dal computo totale delle somme richieste : a tali fini, la Società chiede alla CAE la verifica delle indennità ricevute dal calciatore ; chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza del 2 marzo 2022 si sono presentate le parti in causa. Al termine di approfondita discussione, la causa è pronta per venire a sentenza e la decisione della CAE in merito al ricorso *de quo* è la seguente.

Il ricorso viene dichiarato ammissibile in quanto risulta provato da parte ricorrente che il primo ricorso era stato notificato alla PEC presente sul sistema AS 400, PEC che è stata modificata su detto sistema solo dopo la notifica del primo ricorso. Dunque, il calciatore non era a conoscenza - per responsabilità non direttamente imputabili a quest'ultimo - dell'intervenuto cambio della PEC della società, ed ha proposto la nuova domanda nei termini previsti dall'ordinamento.

Non risulta provato che ci sia stata una contestazione da parte della società al calciatore che non si è presentato agli allenamenti ed alle partite dopo l'infortunio. È provato invece che : (i) il calciatore ha messo a disposizione della società i referti medici comprovanti l'infortunio

direttamente conseguente all'esercizio dell'attività sportiva e (ii) il calciatore non è stato ufficialmente convocato dalla società.

Non risulta provato dalla Società che il calciatore abbia ricevuto indennità di sorta da Sport e Salute, o da altre Autorità.

Non risulta condivisibile l'assunto sostenuto dalla Società che il calciatore, una volta infortunato per cause conseguenti all'attività sportiva, non debba ricevere quanto pattuito con la Società, specie in assenza di specifiche contestazioni di quest'ultima al calciatore sul punto.

Alla fattispecie di cui oggi è causa non risulta applicabile il protocollo sottoscritto fra la LND e l'AIC, che si riferisce esclusivamente alla stagione sportiva 2019-2020.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie la domanda principale presentata dal calciatore Giancarlo IMPROTA, nato a Napoli il 15 aprile 1987 di condanna della società Real Aversa 1925 ASD, matricola n. 952836, a corrispondergli euro 16.000,00. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta del calciatore di riconoscimento degli interessi, delle spese e delle competenze.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PADOVANI CELIN/A.S.D.TROINA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Padovani Celin Alessandro ricevuto a mezzo pec il 26.01.2022, regolarmente notificato in data del 17.01.2022 alla società ASD TROINA CALCIO;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD TROINA CALCIO nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso (art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell'avvocato del calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 02.03.2022, in persona del proprio avvocato;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2020/2021 che prevedeva il compenso lordo di euro 4.000,00;

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di non aver ricevuto dalla società nessun compenso, ragione per la quale ha chiesto che la Società sia condannata al pagamento della complessiva somma di euro 4.000,00;

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso, e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso, si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, dichiara la contumacia della ASD TROINA CALCIO, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, e la condanna al pagamento in favore del Sig. Padovani Celin Alessandro di euro 4.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD TROINA CALCIO di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro CAMPAGNA/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) datato 27 dicembre 2021 e ritualmente notificato il 4 gennaio successivo, il calciatore Leandro CAMPAGNA, nato a Latina il 24 maggio 1994, tramite il suo avvocato ha esposto :

che per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la società FC Rieti SRL, con un accordo economico pari ad euro 22.000,00, con durata dal 1° agosto 2021 al 30 giugno 2022 ;
di essersi svincolato dalla Società il 16 dicembre 2021 ;

ed ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 9.935,36, oltre interessi e rivalutazione.

La Società non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 2 marzo 2022 la CAE ha chiesto al legale rappresentante del calciatore, come fosse arrivato il calciatore all'importo indicato nel ricorso. L'avvocato ha risposto di aver fatto un calcolo su base giornaliera. La CAE ha verificato la correttezza di tale calcolo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

Accoglie la domanda presentata dal calciatore Leandro CAMPAGNA, nato a Latina il 24 maggio 1994, di condanna della società FC Rieti SRL a corrispondergli euro 9.935,36. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta del calciatore di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO/Ferdinando SFORZINI

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso contro il calciatore Ferdinando Sforzini del 02/07/2021, regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti;

RILEVATA

l'avvenuta proposizione del ricorso da parte della società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, la quale ha adempiuto le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D., e vista altresì la costituzione in giudizio del calciatore Ferdinando Sforzini nel termine perentorio prescritto dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.;

VALUTATI

il ricorso nonché le memorie prodotte dalle parti e tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite la società ricorrente, ed il ricorrente presenti all'udienza del 02.03.2022 assistiti dai propri legali rappresentanti;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso ha adito questa Commissione proponendo ricorso nei confronti del calciatore Sforzini, con riferimento a presunti inadempimenti dell'Accordo Economico sottoscritto tra le parti per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, a decorrere dal 09.09.2020, per un compenso lordo pari ad € 30.000,00 annui, oltre ad € 26.493,49 annui a titolo di indennità ex art. 94 ter, co. 7, N.O.I.F.

La ricorrente assume che il calciatore si sarebbe reso inadempiente rispetto all'accordo economico e, pertanto, chiede una riduzione proporzionale di quanto pattuito avvalendosi della clausola di cui all'art. 7 della medesima scrittura, ai sensi della quale la società ha diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze del calciatore ove quest'ultimo *"non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall'attività sportiva"*.

A fondamento della pretesa avanzata la società ricorrente espone che: i) a far data dal 28.01.2021, il calciatore avrebbe interrotto anzitempo le proprie prestazioni sportive in favore del club; ii) a far data dal 1.04.2021, il calciatore Sforzini avrebbe poi subito un infortunio che, secondo la società, non si sarebbe verificato in dipendenza e/o connessione con l'attività sportiva e che configurerebbe, pertanto, inadempimento all'accordo economico. Tale condotta risulterebbe ulteriormente aggravata dal fatto che lo Sforzini non si sarebbe sottoposto a visita medica presso gli specialisti incaricati dalla società, bensì soltanto presso medici di sua fiducia e dallo stesso remunerati. Anche nel corso dell'udienza, la società ha ribadito di non voler contestare l'effettiva verifica dell'infortunio, bensì soltanto il suo nesso causale con l'attività sportiva disciplinata dall'accordo economico già in essere con la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso.

Ciò posto, la società chiede, in via principale, la riduzione del quantum debeatur per importi equivalenti alle mensilità da febbraio 2021 a giugno 2021 e, in via subordinata, la riduzione del quantum per le mensilità da aprile 2021 a giugno 2021 comprese.

Il calciatore si è ritualmente costituito eccependo, per un verso, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 25 bis del Regolamento L.N.D., disposizione che non contempla alcuna legittimazione attiva in capo alle società, ma riconosce testualmente la facoltà di ricorso soltanto in capo ai calciatori e ai collaboratori della giustizia sportiva. Nel merito, la difesa dell'atleta evidenzia l'infondatezza delle tesi di parte ricorrente, evidenziando, per un verso, la sua completa disponibilità fino al 31.03.2021; per altro, in relazione all'infortunio occorso al calciatore dal 01.04.2021 in poi, contesta l'affermazione secondo cui l'indisponibilità non sarebbe causalmente riconducibile all'attività sportiva.

Ciò posto, il calciatore insiste per il rigetto della domanda di riduzione del quantum debeatur e, in via riconvenzionale, chiede che la Commissione accerti il suo credito derivante dall'accordo economico e condanni, per ciò, la società ricorrente al pagamento *"delle somme a lui contrattualmente dovute per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 e, segnatamente, delle somme di € 15.000 lordi ex art. 2 accordo inter partes ed € 18.246,74 a titolo di indennità ex art. 94 ter comma VII NOIF"*.

Alla luce della documentazione esaminata, la C.A.E. ritiene il ricorso infondato.

In via preliminare, è doveroso soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere la società legittimata alla sua proposizione. Se è vero, per un verso, che l'art. 25-bis del Regolamento L.N.D. non riconosceva la possibilità di ricorrere anche in capo ai club, non può fare a meno di rilevarsi come l'attuale versione della medesima disposizione regolamentare, traslata nel nuovo art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti a seguito delle più recenti modifiche apportate dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 165/A pubblicato in data 9.02.2022, stabilisce oggi che *"il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le*

pretese”. Pertanto, a far data dal 09.02.2022 è indubbia la legittimazione attività delle società a ricorrere dinanzi a questa Commissione.

Senonché, in considerazione del fatto che il ricorso risulta proposto lo scorso 02.07.2021, si pone un problema di applicazione temporale del nuovo art. 28 del Regolamento L.N.D., quest’ultimo entrato in vigore, con le innovazioni di cui sopra, qualche mese più tardi rispetto al ricorso della società.

A tal proposito la Commissione ritiene, anche e soprattutto in considerazione del principio di economia processuale, ammissibile il ricorso proposto dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, tanto più che esso sarebbe riproponibile fino al termine della corrente stagione sportiva e che un’eventuale declaratoria d’inammissibilità non potrebbe comunque impedire una pronuncia nel merito della vicenda.

Ciò posto, come premesso, il ricorso deve ritenersi infondato. Si osservi, infatti, come il calciatore abbia dato prova di essere stato a disposizione della società fino alla fine del mese di marzo 2021, avendo egli prodotto in giudizio documentazione atta a dimostrare il fatto che, pur non essendo quasi mai convocato per la partecipazione alle competizioni, egli era comunque disponibile a svolgere l’attività sportiva in favore della società ricorrente che, tuttavia, non ha offerto alcuna prova in merito alla presunta indisponibilità del calciatore.

Discorso diverso vale per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2021 fino alla fine della stagione. Al riguardo, è pacifico e non contestato che il calciatore fosse infortunato. Tuttavia, la Commissione è chiamata a decidere se l’infortunio patito dall’atleta sia o meno riconducibile alla pratica sportiva e, in definitiva, se l’indisponibilità conseguente all’infortunio possa, nel caso di specie, configurare inadempimento tale da giustificare la domanda di riduzione del compenso formulata ai sensi dell’art. 7 dell’accordo economico.

Sul punto, mentre la società assume di aver chiesto più volte al calciatore di sottoporsi a visita da parte dei propri medici, emerge dagli atti di causa che essa ha trasmesso solo due mail allo Sforzini, datate 2 aprile 2021 e 6 aprile 2021, con le quali ha chiesto delucidazioni circa il suo stato di salute e manifestato la necessità che egli si sottoponesse a visita presso i propri medici. Il calciatore effettivamente, non si era reso a ciò disponibile in un primo momento, ma ha successivamente comunicato alla società la propria disponibilità a sottoporsi a visita con mail datata maggio 2021. A fronte di tale comunicazione, tuttavia, il club non ha più risposto, così omettendo di dare seguito alle sue richieste iniziali e rispetto alle quali il calciatore aveva, seppur non immediatamente, manifestato la propria disponibilità.

Al fine di decidere in merito occorre considerare come la causa petendi del ricorso sia, in questo caso, la denunciata non riconducibilità dell’infortunio patito dall’atleta rispetto allo svolgimento dell’attività sportiva e, in definitiva, dell’attività lavorativa. Senonché, nell’aver allegato la propria tesi diretta ad escludere il nesso causale tra attività sportiva e verifica dell’infortunio, la società non ha né documentato tale assunto, né ha formulato a questa Commissione apposita istanza istruttoria. A titolo esemplificativo, la ricorrente avrebbe potuto chiedere l’acquisizione officiosa della documentazione sanitaria del calciatore, ovvero che la Commissione disponesse una consulenza tecnica atta a dimostrare, eventualmente, la propria tesi difensiva. Nulla di tutto ciò è avvenuto e, pertanto, i fatti soltanto allegati dalla ricorrente non possono ritenersi provati.

Poiché l'onere della prova gravava in capo alla società ricorrente, considerato il principio fondamentale per cui chi *“vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*, il ricorso deve essere rigettato perché, nel caso di specie, la società non ha in alcun modo provato la sua tesi diretta a sostenere la non riconducibilità dell'infortunio patito dal calciatore rispetto allo svolgimento dell'attività sportiva.

Deve essere invece integralmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla difesa del calciatore, il quale ha allegato l'omesso pagamento delle somme dovute dalla società per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 e, in assenza di prova contraria, questa Commissione ritiene che la società sia rimasta inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e che, pertanto, essa debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto in via riconvenzionale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso proposto dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso perché infondato; accoglie integralmente la domanda formulata dal calciatore in via riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento in favore del sig. Ferdinando Sforzini delle somme di € 15.000 lordi ai sensi dell'art. 2 dell'accordo economico e di € 18.246,74 a titolo di indennità ex art. 94 ter comma VII NOIF, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

Ordina alla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DELCALCIATORE VINCENZO TOMMASONE/F.C.RIETI SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 2.3.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Vincenzo Tommasone del 5.10.2021 (ricevuto a mezzo pec il 21.10.2021), regolarmente notificato il 21.10.2021 alla società F.C. Rieti Srl (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4, del Regolamento L.N.D., nella versione vigente *ratione temporis*) e la mancata costituzione in giudizio della F.C. Rieti Srl (nel termine perentorio prescritto dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale rappresentante del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata nonché l'ulteriore memoria e l'allegato atto di transazione depositati nell'interesse del Sig. Tommasone, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 15.12.2021, in persona del proprio legale rappresentante;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto il 19.1.2021 con la F.C. Rieti, per la stagione sportiva 2020/2021, a fronte di un compenso lordo di euro 5.500,00. Il sig. Tommasone, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di euro 4.000,00 (non avendo percepito, peraltro, alcun bonus governativo, stante la regolare conclusione del campionato), con la conseguenza che la stessa era, alla data del ricorso, ancora debitrice dell'importo di euro 1.500,00. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della F.C. Rieti Srl al *"pagamento della complessiva somma di € 1.500,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*.

In occasione dell'udienza del 15.12.2021, il legale del ricorrente, ha chiesto un rinvio del procedimento ad una data successiva al 1° febbraio 2022, dando atto della pendenza di trattative tra le parti per il bonario componimento della controversia.

Il ricorrente ha depositato in data 10.2.2022 ulteriore memoria dell'8.2.2022 (regolarmente notificata sempre il 10.2.2022 alla società F.C. Rieti Srl, giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti) nella quale ha dato atto: • che le parti, nelle more del giudizio, avevano sottoscritto un accordo transattivo – allegato alla predetta memoria – che prevedeva il versamento dell'importo dovuto in due rate, ciascuna di euro 750,00, con scadenza in data 31.12.2021 e 30.1.2022; • che l'accordo prevedeva, in caso di mancato adempimento nei termini previsti (da intendersi essenziali), la decadenza dell'accordo stesso ed il diritto per il Sig. Tommasone di proseguire il contenzioso per il recupero dell'intera somma; • che la resistente versava unicamente – e, peraltro, in ritardo rispetto alla scadenza prevista – la prima rata pattuita; • che nonostante i ripetuti solleciti la società non versava la seconda rata pattuita; • che l'accordo transattivo doveva intendersi risolto per inadempimento. Il ricorrente ha, pertanto, modificato l'originaria domanda chiedendo la condanna della F.C. Rieti Srl al *"pagamento della complessiva somma di € 750,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*.

All'udienza del 2.3.2022 il legale del calciatore si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l’Accordo Economico e l’atto di transazione – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Tommasone, risultando provata sia la conclusione dell’Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l’ammontare della somma pretesa – ridotta, rispetto all’originaria domanda di cui al ricorso introduttivo, per effetto del pagamento della prima rata prevista nell’accordo transattivo – in forza del compenso ivi indicato.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso – e vista la successiva memoria depositata – si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 750,00 e degli interessi dal dì dovuto al saldo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la F.C. Rieti Srl, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Vincenzo Tommasone dell’importo di € 750,00, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società F.C. Rieti Srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 24 Marzo 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete